



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA: 14/09/2021

N. 12

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025-2026, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

L'anno 2021, addì 14 del mese di settembre alle ore 12:30, nella sede della residenza municipale, il Commissario Straordinario, Dott.ssa Regina Antonella BARDARI, nominato con D.P.R. prot. n. 0012452 del 28/06/2021 (acquisto al protocollo dell'Ente in data 29/06/2021 col n. 9846), con l'assistenza ai fini della verbalizzazione del Vice Segretario Generale del Comune di Bisignano, Dott. Dario Meringolo, ha assunto la seguente Deliberazione:



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025-2026, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019 sono state approvate, per l'anno 2019, le aliquote TASI, inclusa la maggiorazione pari allo 0,80 per mille, applicata per l'anno 2015 e confermata espressamente fino all'anno 2019 con delibere del consiglio comunale nn. 22/2015, 18/2016, 6/2017, 4/2018;

Visto che con atto di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2021 è stato deliberato quanto segue:

- *Di avvalersi della facoltà di cui al comma 755, articolo 1, della legge 160/2019, ovvero di confermare, per l'anno 2021 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.*
- **Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:**
 1. *abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;*
 2. *fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;*
 3. *fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;*
 4. *fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti ed aree fabbricabili: aliquota pari all' 11,40 per mille;*
 5. *terreni agricoli: esenti;*

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che, ad oggi, il citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze non è stato varato, pertanto, anche per il 2021 l'Ente può procedere alla diversificazione delle aliquote per come stabilito nel 2020;

PRECISATO che, in riferimento al corrente esercizio finanziario 2021, è stato validamente deliberato il bilancio di previsione con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 26/03/2021 ed il Rendiconto della gestione 2020 con Deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2021;

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 15/07/2021 (con i poteri del consiglio comunale) avente ad oggetto: "*DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO, AI SENSI DELL'ART. 246 DEL D.LGS. N. 267/2000*";

CONSIDERATO, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 246, comma 4 del Testo unico 267/2000, se al momento della dichiarazione del dissesto è già stato approvato il bilancio di previsione, gli adempimenti e i termini iniziali, previsti per il consiglio comunale, sono differiti al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stato deliberato il dissesto.

RITENUTO, tuttavia, opportuno procedere, prima possibile, all'approvazione degli atti propedeutici e complementari all'ipotesi di bilancio stabilmente equilibrato (quinquennio 2022-2026);

RICHIAMATO in materia l'art. 251 del decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione C.C. n. 18 del 28/03/2007;

Visto il nuovo "Regolamento Imu", approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 12/06/2020;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

Vista la Legge di stabilità 2021 (n. 178/2020);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- **Di confermare di avvalersi**, per come già specificato nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26/03/2021, della facoltà di cui al comma 755, articolo 1, della legge 160/2019, ovvero di confermare, per l'anno 2021 e limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2020 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
- **Di approvare** le aliquote IMU per gli anni 2022-2023-2024-2025-2026 di seguito specificate:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - b) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - c) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 11,40 per mille;
 - d) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557: aliquota pari all'1 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti ed aree fabbricabili: aliquota pari all'11,40 per mille;
 - f) terreni agricoli: esenti;
- **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Bisignano li, 10/01/2021



IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott. Dario MERINGOLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025-2026, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.


PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.


Bisignano li 10/9/22

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

B) PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 10/9/22

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO


Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta del Responsabile del settore;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

Visto il parere del Revisore Unico dei Conti;

Visto il vigente D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025-2026, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.**

Successivamente,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Ravvisata l'urgenza;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/2000;

DICHIARA

Il provvedimento immediatamente eseguibile.



Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Regina Antonella BARDARI

Regina Antonella Bardari

Il Segretario Verbalizzante

Dott. Antonio Grutteria

IL VICE SEGRETARIO
GENERALE

Dott. Dario Meringolo

Dario Meringolo

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

DATA: 14/09/2021


N. 12

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER GLI ANNI 2022-2023-2024-2025-2026, A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO.

**COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)**

Si attesta che copia della su estesa deliberazione è stata affissa all'Albo pretorio – sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1 della legge 69/2009) il giorno 14/09/2021 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.


Bisignano, addì 14/09/2021

 **RESPONSABILE DEL II SETTORE**
Dott.ssa Agatina Benivideo

**COMUNE DI BISIGNANO
(Provincia di Cosenza)**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs. 267/00: poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00.

Bisignano, addì 14/09/2021

 **RESPONSABILE DEL II SETTORE**
Dott.ssa Agatina Benivideo